

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

Condizioni particolari di contratto per fornitura di libri per la Biblioteca – Acquisto libri –somme assegnate nell'anno 2019

CIG: <u>Z3D2A92729</u>

Art. 1 – Descrizione sintetica dell'oggetto della fornitura

1.Il presente capitolato ha ad oggetto la fornitura di materiale librario ad uso della Biblioteca del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.

L'iniziativa MEPA di riferimento è "Beni – Libri, Prodotti editoriali e multimediali".

Art. 2 - Importo della trattativa diretta

- 1. L'importo della trattativa diretta ammonta a complessivi euro 3.000,00 IVA assolta da editore. Il ribasso percentuale offerto sarà applicato a corpo sull'importo totale della fornitura di cui all' allegata scheda.
- 2. Il corrispettivo si intende comprensivo dei costi di trasporto e consegna presso la Biblioteca del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise (Via San Giovanni, snc 86100 Campobasso)
- 3. Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

Art. 3 – Presentazione dell'offerta ed accettazione delle condizioni

- 1.La ditta invitata a partecipare alla procedura di trattativa diretta dovrà rispondere formulando un'offerta in accordo alle specifiche richieste riportate nel presente capitolato sottoscrivendo ed allegando, altresì, il DGUE, Patto di integrità, Codice di comportamento, Modulo informativa privacy e Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilata.
- 2.L'importo offerto dalla ditta è da intendersi a corpo. La ditta dovrà restituire, sottoscritta digitalmente, l'allegata scheda di fornitura debitamente compilata nei campi di propria competenza. La ditta, presentando l'offerta, accetta senza riserva alcuna, tutte le condizioni presenti in questo Capitolato.

Art. 4 – Caratteristiche della fornitura

- 1. La trattativa diretta ha per oggetto la fornitura di materiale librario di varie case editrici ai fini dell'incremento del patrimonio librario ad oggi disponibile presso la biblioteca del Tar Molise.
- 2. Nel caso di libri disponibili, sia in brossura che in edizione economica, dovranno essere fornite le edizioni rilegate (salvo diversa indicazione nella allegata scheda).
- 3. Per la descrizione dettagliata del materiale librario si rimanda alla allegata scheda di fornitura.
- 4. La trattativa diretta riguarda la fornitura intera. L'offerta deve essere completa ed unica. La stazione appaltante si riserva di valutare eventuale fornitura parziale.

- 5. Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato, la ditta dovrà attenersi a quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico "Libri, prodotti editoriali e multimediali" della relativa iniziativa presente sul MEPA.
- 6.Ai sensi dell'art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n.642/1972, il contratto concluso sul MEPA è assoggettato all'imposta di bollo e l'assolvimento è onere del fornitore che potrà corrisponderla tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale. In caso di mancata trasmissione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, entro e non oltre 15 gg. dalla stipula del contratto sul MEPA, la stazione appaltante provvederà ad inoltrare segnalazione dell'omesso pagamento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione

Art. 5 – Tempi, modalità di esecuzione e penali

- 1. Il materiale librario richiesto dovrà essere fornito e consegnato presso la sede della Biblioteca del Tar Molise entro **20 giorni dalla stipula della trattativa.**
- 2. L'eventuale consegna di quantitativi parziali della fornitura non costituisce interruzione del termine di consegna.
- 3. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna è prevista una penale, per ogni giorno di ritardo, nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.

Art. 6 – Garanzie sui beni forniti e assistenza post-vendita

- 1. Il fornitore si impegna a mettere a disposizione della stazione appaltante la garanzia e l'assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul bene.
- 2.La ditta affidataria dovrà garantire l'integrità dei beni che la stazione appaltante si riserva comunque di sottoporre alla necessaria verifica all'atto della consegna.

Art. 7- Verifica di conformità

- 1. Al termine della consegna, il responsabile del procedimento o altra persona incaricata, effettuerà una verifica della conformità della fornitura eseguita.
- 2. Il responsabile del procedimento sulla base delle verifiche effettuate potrà:
 - accettare i prodotti;
 - rifiutare in tutto o in parte i prodotti;
 - dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti che presentino difetti di lieve entità cioè che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste.
- 3. L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico della merce non esonerano il fornitore da eventuali responsabilità per difetti e difformità accertati successivamente.
- 4. Gli articoli che, al momento della consegna, presentassero difetti o danneggiamenti anche per causa di trasporto saranno rifiutati con obbligo da parte del fornitore del loro immediato ritiro e della loro sostituzione.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. Sia il valore complessivo della fornitura sia i singoli prezzi unitari si intendono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta fornitrice non abbia tenuto conto. Pertanto la ditta non avrà ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Art.9- Cauzione provvisoria e deposito cauzionale definitivo

- 1. Ai sensi della Direttiva n. 3 del 19/06/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, in considerazione della tipologia, natura ed entità dell'appalto oggetto di procedura negoziata, l'offerente viene sollevato dall'obbligo della presentazione della cauzione provvisoria prevista ai fini della partecipazione alla presente procedura.
- 2. La ditta aggiudicataria si obbliga a presentare, prima della stipula del relativo contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e dovrà valere per tutta la durata del contratto.
- 3. La Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà prevista dall'art. 103 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dal prestare la suddetta garanzia definitiva a seguito del miglioramento, non inferiore all'1%, del prezzo di aggiudicazione.

Art. 10 - Personale e osservanza delle norme in materia di lavoro

- 1. La ditta è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 2. La ditta dovrà osservare la normativa vigente prevista ai fini della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza.
- 3. Gli oneri relativi alle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, sono compresi nei costi previsti per la fornitura.
- 4. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.

Art. 11 - Cessione del contratto e subappalto

- 1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.
- 2. E' fatto espressamente divieto alla ditta fornitrice di subappaltare in tutto o anche in parte la fornitura.

Art. 12 - Comunicazioni obbligatorie

1. La ditta ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

- 2. Qualora non sia possibile rispettare i termini stabiliti per la consegna, per documentate cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla ditta fornitrice, quest'ultima dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, fornendo tutti gli elementi necessari agli accertamenti del caso, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali penali.
- 3. La stazione appaltante, compiute le valutazione di propria competenza, comunica al fornitore le proprie decisioni, anche con riferimento all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 4.

Art.13 - Rapporti con la Stazione Appaltante

1. La ditta fornitrice avrà quale referente diretto il Responsabile del Procedimento.

Art. 14 - Inadempienze contrattuali

- 1.La ditta fornitrice sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento della fornitura.
- 2.La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, nonché di quanto previsto nelle Condizioni generali di contratto e nel Capitolato Tecnico "Libri, prodotti editoriali e multimediali" della relativa iniziativa presente sul MEPA.

Art. 15 - Pagamento della fattura

- 1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito riscontro di regolarità della fornitura mediante assenso dell'amministrazione che sarà espresso entro dieci giorni lavorativi dalla consegna di cui all'articolo 4.
- 2. In seguito all'assenso dell'Amministrazione di cui al precedente punto 1, la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise Via S. Giovanni snc -86100 Campobasso, C.F. 92005650707, dovrà indicare il codice CIG e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Molise è il seguente: OI5LGA.

- 4. L'Amministrazione, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro 60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
- 5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolato, all'atto della presentazione dell'offerta, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.

- 6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà ex novo al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
- 7. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
- 8. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
- 9. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i

Articolo 16 - Patto d'integrità

1. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2017-2019, adottato con decreto n. 18 del 9 febbraio 2018 del Presidente del Consiglio di Stato e dall'Atto di aggiornamento per il triennio 2019-2021, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 24 del 31 gennaio 2019.

Art. 17 -Trattamento dei dati

- 1. Il personale addetto al servizio/fornitura è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 2.L'Appaltatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza dei dati, nel rispetto della dignità della persona, come tutelata dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation), dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i e da ogni altra normativa vigente in materia.
- 3.L'Appaltatore, a tal fine, si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Committente un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa soprarichiamata.
- 4. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 18 - Controversie

1.In caso di controversie il foro competente è quello di Campobasso.

Art. 19 - Allegati

Costituiscono parte del presente capitolato gli allegati di seguito elencati:

- a) DGUE;
- b) Patto di integrità;
- c) Codice di comportamento;
- d) Modulo informativa privacy;
- e) Esonero cauzione;
- e) Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Campobasso,

IL SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Annalisa Raimo

Per accettazione La ditta